

ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE
 Ufficio di _____
 Via _____ n _____
 Città _____ CAP _____
Alla Regione Lazio
 Ufficio Tributi
 Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
 00145 Roma
Istanza di Rimborso dell' I.R.A.P.

(art. 38 d.p.r. n. 602/1973)

Oggetto: Istanza di rimborso tributo Irap versato relativo al solo valore della produzione riferito all'attività di medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Istante:

Dott. _____

Nato a _____ il ____ / ____ / _____

Residente in _____ C.a.p. _____

via/piazza _____ n _____

Numero di Codice Fiscale _____ Partita Iva _____

Premesso

- che l'istante esercita l'attività di medico di medicina generale convenzionato con il S.S.N. , codice regionale
- che l'istante chiede il rimborso del minor importo tra quello relativo all'imposta dovuta per ciascun anno e quello effettivamente versato per l'anno stesso;
- che l'istante ha provveduto ad effettuare i seguenti versamenti complessivi dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui parte relativi al valore della produzione riferito all'attività libero professionale (extra SSN) e parte relativi al valore della produzione riferito all'attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;

	dal ____/____/____ al ____/____/____	€ _____	1° acconto
Anno 2005	dal ____/____/____ al ____/____/____	€ _____	2° acconto
	dal ____/____/____ al ____/____/____	€ _____	saldo

Per un totale di € _____ di cui € _____ (indicare solo se compilato il successivo punto D) relativi all'attività in convenzione con il SSN, importo calcolato applicando sul totale versato la percentuale scaturita dal rapporto dei compensi conseguiti attraverso l'attività in convenzione con il SSN e il totale dei compensi professionali:

- compensi SSN (imponibile irpef certificazione ASL) €
- totale compensi (rigo " RE 5 " del quadro RE redditi lavoro autonomo) € _____
(rigo " IQ 27" dichiarazione Irap)

- rapporto tra : Compensi SSN _____
Compensi complessivi _____ X 100=%

Nel caso in cui i compensi extra convenzione con il SSN fossero uguali o inferiori alla ulteriore deduzione indicata nel rigo IQ 43 della dichiarazione Irap (comma 4 bis dell' art. 11 del D. Lgs n. 446/1997 e successive modificazioni), l'importo chiesto a rimborso sarà pari al minore tra quello relativo all' Irap dovuta e quello relativo all' Irap complessivamente versata, venendo meno la necessità di effettuare i calcoli e la suddivisione di cui sopra. Infatti, in questo caso, i compensi extra convenzione con il SSN verrebbero integralmente assorbiti dalla ulteriore deduzione.

A) Irap dovuta (rigo IQ 90) €

B) Irap versata (rigo IQ 93 + rigo IQ 94) €

C) Irap 2005 chiesta a rimborso €

OPPURE

D) Irap 2005 chiesta a rimborso (minore fra A e B) €x%= €

	dal ___/___/_____	€ _____	1° acconto
	al ___/___/_____		
Anno 2006	dal ___/___/_____	€ _____	2° acconto
	al ___/___/_____		
	dal ___/___/_____	€ _____	saldo
	al ___/___/_____		

Per un totale di € _____ di cui € _____ (indicare solo se compilato il successivo punto D) relativi all'attività in convenzione con il SSN, importo calcolato applicando sul totale versato la percentuale scaturita dal rapporto dei compensi conseguiti attraverso l'attività in convenzione con il SSN e il totale dei compensi professionali:

- compensi SSN (imponibile irpef certificazione ASL) €

- totale compensi (rigo " RE 6 " del quadro E redditi lavoro professionale) €

(rigo " IQ 27" dichiarazione Irap)

- rapporto tra : Compensi SSN

_____ X 100=%

Compensi complessivi

Nel caso in cui i compensi extra convenzione con il SSN fossero uguali o inferiori alla ulteriore deduzione indicata nel rigo IQ 43 della dichiarazione Irap (comma 4 bis dell' art. 11 del D. Lgs n. 446/1997 e successive modificazioni), l'importo chiesto a rimborso sarà pari al minore tra quello relativo all' Irap dovuta e quello relativo all' Irap complessivamente versata, venendo meno la necessità di effettuare i calcoli e la suddivisione di cui sopra. Infatti, in questo caso, i compensi extra convenzione con il SSN verrebbero integralmente assorbiti dalla ulteriore deduzione.

A) Irap dovuta (rigo IQ 90) €

B) Irap versata (rigo IQ 93 + rigo IQ 94) €

C) Irap 2006 chiesta a rimborso €

OPPURE

D) Irap 2006 chiesta a rimborso (minore fra A e B) €x%= €

	dal ___/___/_____	€ _____	1° acconto
	al ___/___/_____		
Anno 2007	dal ___/___/_____	€ _____	2° acconto
	al ___/___/_____		
	dal ___/___/_____	€ _____	saldo
	al ___/___/_____		

Per un totale di € _____ di cui € _____ (indicare solo se compilato il successivo punto D) relativi all'attività in convenzione con il SSN, importo calcolato applicando sul totale versato la percentuale scaturita dal rapporto dei compensi conseguiti attraverso l'attività in convenzione con il SSN e il totale dei compensi professionali:

- compensi SSN (imponibile irpef certificazione ASL) €
- compensi complessivi (rigo " RE 6 " del quadro E redditi lavoro professionale) €
(rigo "IQ 24" dichiarazione Irap)
- rapporto tra : Compensi SSN
..... X 100=%
Compensi complessivi

Nel caso in cui i compensi extra convenzione con il SSN fossero uguali o inferiori alla ulteriore deduzione indicata nel rigo IQ 33 della dichiarazione Irap (comma 4 bis dell' art. 11 del D. Lgs n. 446/1997 e successive modificazioni), l'importo chiesto a rimborso sarà pari al minore tra quello relativo all' Irap dovuta e quello relativo all' Irap complessivamente versata, venendo meno la necessità di effettuare i calcoli e la suddivisione di cui sopra. Infatti, in questo caso, i compensi extra convezione con il SSN verrebbero integralmente assorbiti dalla ulteriore deduzione.

- A) Irap dovuta (rigo IQ 90) €
- B) Irap versata (rigo IQ 94 + rigo IQ 95) €
- C) Irap 2007 chiesta a rimborso €
- OPPURE
- D) Irap 2007 chiesta a rimborso (minore fra A e B) €x%= €

	dal ___/___/____ al ___/___/____	€ _____	1° acconto
Anno 2008	dal ___/___/____ al ___/___/____	€ _____	2° acconto
	dal ___/___/____ al ___/___/____	€ _____	saldo

Per un totale di € _____ di cui € _____ (indicare solo se compilato il successivo punto D) relativi all'attività in convenzione con il SSN, importo calcolato applicando sul totale versato la percentuale scaturita dal rapporto dei compensi conseguiti attraverso l'attività in convenzione con il SSN e il totale dei compensi professionali:

- compensi SSN (imponibile irpef certificazione ASL) €
- compensi complessivi (rigo " RE 6 " del quadro E redditi lavoro professionale) €
(rigo "IQ 50" dichiarazione Irap)
- rapporto tra : Compensi SSN
..... X 100=%
Compensi complessivi

Nel caso in cui i compensi extra convenzione con il SSN fossero uguali o inferiori alla ulteriore deduzione indicata nel rigo IQ 62 della dichiarazione Irap (comma 4 bis dell' art. 11 del D. Lgs n. 446/1997 e successive modificazioni), l'importo chiesto a rimborso sarà pari al minore tra quello relativo all' Irap dovuta e quello relativo all' Irap complessivamente versata, venendo meno la necessità di effettuare i calcoli e la suddivisione di cui sopra. Infatti, in questo caso, i compensi extra convezione con il SSN verrebbero integralmente assorbiti dalla ulteriore deduzione.

- A) Irap dovuta (rigo IR 22) €
- B) Irap versata (rigo IR 26 + rigo IR 29) €
- C) Irap 2008 chiesta a rimborso €
- OPPURE
- D) Irap 2008 chiesta a rimborso (minore fra A e B) €x%= €

Totale (anni 2005-'06-'07-'08) € _____ di IRAP di cui si chiede il rimborso.

IN DIRITTO

Con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (commi 143 e 144 dell'art.3) è stata prevista l'istituzione dell'IRAP (Imposta Regionale sulle attività produttive), la cui disciplina è stata poi stabilita dal D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446.

L'IRAP non colpisce né il reddito (nelle sue diverse definizioni: reddito-entrata, reddito prodotto, reddito-consumo), né il consumo né il patrimonio; il suo presupposto è costituito invece da uno specifico indice di capacità contributiva che dall'art.2 D. Lgs 446/97 è individuato ne "l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi."

L'IRAP costituisce quindi un'imposta che assoggetta a tassazione "una capacità contributiva impersonale, basata sulla capacità produttiva che deriva dalla combinazione di uomini, macchine e materiali" e, quindi, una capacità contributiva autonoma, "reale", separata dalla capacità contributiva "personale" propria dei singoli individui, in qualità di proprietari, di percettori dei redditi o di consumatori (così F. Gallo che ha presieduto l'apposita Commissione Ministeriale costituita per l'istituzione dell'Irap, nella relazione finale). Si tratterebbe quindi di una capacità contributiva di "tipo reale", separata ed aggiuntiva rispetto a quella "personale" dei singoli percettori di redditi e derivante dalla combinazione dei diversi fattori.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, ha indicato l'Irap, ammettendone la legittimità costituzionale, come un'imposta reale che colpisce l'organizzazione dell'impresa o dei servizi in senso lato laddove siano sussistenti elementi che possano far emergere un modello organizzativo. La Corte tuttavia non ha mancato di evidenziare alcune precisazioni riguardo alle attività di lavoro autonomo, si legge infatti che: "E' evidente che nel caso di un'attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce una questione di mero fatto, risulterà mancante del presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art. 2, dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa."

Nel caso dell'istante, il presupposto d'imposta dato dalla "autonoma organizzazione" non è mai configurabile in relazione all'attività di medico di medicina generale esercitata nell'ambito della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale di cui al D. Lgs n.502/1992.

Infatti nella circostanza specifica, non è dato rilevare alcun quid pluris impresso dalla struttura organizzativa che possa determinare un incremento potenziale ulteriore rispetto a quanto le capacità fisiche ed intellettuali dei singoli sono in condizioni di attuare.

Come la stessa Corte di cassazione ha riconosciuto (Sentenza n. 3678/2007) "... Il tributo in altre parole colpisce una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista perché, se è innegabile che l' esercente di una professione intellettuale colpisce il proprio lavoro con il contributo determinante della propria cultura e formazione professionale, producendo in tal modo la maggior parte del reddito di lavoro autonomo, è altresì vero che quel reddito complessivo spesso scaturisce anche dalla parte aggiuntiva di profitto che deriva dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forma di finanziamento diretto ed indiretto ...". In altri termini, a parere dei giudici della Suprema Corte, è dunque questo "differenziale" di arricchimento prodotto dalla struttura organizzativa, rispetto a quanto riconducibile all'impegno di risorse individuali, ad essere interessato dalla imposizione dell'Irap.

Il medico di medicina generale che esercita la propria professione così come regolamentato dalla Convenzione nazionale (si vedano specificamente l'art .8 del D. Lgs. 502/1992) dispone di una struttura la cui ampiezza è imposta dagli standard richiesti dalla ASL per l'erogazione del servizio sanitario sfuggendo quindi a qualsiasi valutazione discrezionale di tipo economico e gestionale, ma soprattutto senza alcun potenziale economico a vantaggio del professionista, i cui proventi sono erogati in base a criteri standardizzati, indipendenti dalle proprie capacità produttive. Quindi l'organizzazione di cui dispone il medico di medicina generale per l'esercizio della propria attività nell'ambito dei compiti a lui assegnati dal Servizio sanitario nazionale, che sia autonoma o meno e indipendentemente dall'ampiezza e dall'articolazione, non produce alcun vantaggio economico ulteriore rispetto a quanto già prodotto con le proprie capacità individuali. In questo specifico contesto non si realizza quindi il presupposto per l'applicazione del tributo, consistente in quel quid pluris che l'organizzazione produce in termini di arricchimento del soggetto passivo, ulteriore rispetto a quanto prodotto dal singolo con le proprie capacità individuali.

Conformi alla sentenza della Corte di Cassazione già citata, si vedano, tra le altre, anche le seguenti sentenze: Corte di Cassazione n.13570 del 2007; Corte di Cassazione n. 23309 del 2008; Ordinanza della Cassazione n. 2715 del 2008; Cassazione n. 27027 del 2009; C.T.R. di Torino n. 19/32/08 del 24/01/2008; C.T.R. di Napoli n. 25/44/09 del 05/02/2009; C.T.P. di Torino n. 7374 del 07/07/2009; C.T.P. di Ragusa n. 236 del 20/07/2009.

CONSIDERATO CHE

- l'attività di medico di medicina generale convenzionato risulta mancante del requisito della autonoma organizzazione in quanto rigorosamente regolata dalla convenzione con il S.S.N.;

- qualunque sia l'organizzazione che il medico intende dar sì, essa non ha alcuna rilevanza economica mancando quel quid pluris che l'organizzazione può dare in termini di arricchimento, in sovrappiù rispetto a quanto da lui prodotto con le proprie capacità individuali;

Tanto premesso e considerato, visto l'art. 38 del DPR n.602/1973, il sottoscritto

CHIEDE

che codesta Agenzia delle Entrate/Regione voglia disporre il rimborso del tributo Irap versato per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 relativamente all'attività svolta in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale per complessivi euro oltre gli interessi di legge maturati e maturandi.

AVVERTE

Che trascorso infruttuosamente il termine di 90 giorni proporrà ricorso avverso il silenzio/rifiuto alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

Si allega:

copie quadro RE redditi lavoro autonomo anni d'imposta 2005, 2006, 2007 e 2008;

copie certificazioni Asl anni 2005, 2006, 2007 e 2008;

copie modelli F24 pagamenti Irap anni 2005, 2006, 2007 e 2008;

copie dichiarazioni Irap anni d'imposta 2005, 2006, 2007 e 2008.

Data ____/____/____

Firma_____